

Legge federale sull'imposta federale diretta

(LIFD)

**(Considerazione della progressione a freddo nella riforma
dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie)**

Modifica del 19 marzo 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2004¹,
decreta:

I

La legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 205b Compensazione degli effetti della progressione a freddo in relazione
alle modifiche del 20 giugno 2003³ e del 19 dicembre 2003⁴

¹ Il Consiglio federale adegua al rincarato le deduzioni in franchi e le tariffe in applicazione dell'articolo 215 capoverso 2.

² Le deduzioni di cui agli articoli 212 capoverso 1 lettera c e 213 capoverso 1 lettere a ed e sono adeguate al rincarato intervenuto dal 31 dicembre 2004. Per l'adeguamento della deduzione per figli e della deduzione per sostentamento è considerato il rincarato intervenuto dal 31 dicembre 1995; la base di calcolo è data dagli importi di queste deduzioni per la tassazione annuale postnumerando conformemente alla legge vigente per gli anni civili in questione. L'adeguamento delle tariffe di cui all'articolo 214 e della deduzione di cui all'articolo 213 capoverso 1 lettera d considera il rincarato intervenuto dal 31 dicembre 1995. Gli importi sono arrotondati ai 100 franchi superiori o inferiori.

³ Gli importi in franchi delle deduzioni ammesse nell'imposizione della proprietà abitativa secondo gli articoli 32 capoverso 3 e 33 capoverso 1^{bis} non vengono adeguati.

1 FF **2004** 1099

2 RS **642.11**

3 FF **2003** 3896

4 FF **2003** 7141

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il giorno successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum, sempre che la legge federale del 20 giugno 2003⁵ che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo sia accettata nella votazione popolare del 16 maggio 2004. Qualora sia domandato il referendum, l'entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 30 marzo 2004⁶

Termine di referendum: 8 luglio 2004

⁵ FF **2003** 3896

⁶ FF **2004** 1191